

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 54

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 9 dicembre 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

UNIONE DEI COMUNI COMPENSORIO DI NAXOS E TAORMINA

SOMMARIO

Statuto dell'Unione dei comuni comprensorio di Naxos e Taormina	Pag. 3
---	--------

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI COMPrensorio DI NAXOS E TAORMINA

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione con le procedure e le maggioranze previste dalla normativa vigente in materia, disciplinata ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente locale autonomo Unione dei comuni di Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola, Gallodoro e Mongiuffi Melia.

2. L'Unione dei comuni disciplinata dal presente statuto è denominata "Unione dei comuni del comprensorio di Naxos e Taormina".

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

4. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri comuni secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma la cui produzione o uso dovrà essere autorizzato dalla giunta. I comuni aderenti all'Unione si impegnano, per i servizi e le funzioni conferiti, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra unione o ad altra associazione intercomunale.

Art. 2 *Finalità dell'Unione*

1. È compito dell'Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni decidono congiuntamente di assegnarle.

2. L'Unione, nell'esercizio delle sue attività istituzionali, persegue le seguenti finalità:

a) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;

b) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, turistiche, culturali ed economiche;

c) la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi, altresì, contro ogni forma di violenza e di abbandono;

d) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, alcolismo e tossicodipendenza;

e) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;

f) la realizzazione dei diritti dei diversamente abili, la tutela e l'inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;

g) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;

h) il costante miglioramento ed uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;

i) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio dell'Unione che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;

j) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;

k) l'affermazione del diritto alla salute;

l) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;

m) il perseguimento della collaborazione e della cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio.

Art. 3 *Obiettivi programmatici*

1. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali. A tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini ed, inoltre, valorizza il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

f) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

g) rapportarsi con gli enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 4 *Sede dell'Unione*

1. L'Unione ha la propria sede legale e amministrativa presso il comune di Giardini Naxos.

2. I suoi organi e suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

3. Con deliberazione del consiglio dell'Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire la sede legale-amministrativa dell'Unione in uno dei comuni aderenti.

Art. 5

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. La maggioranza del numero dei comuni facenti parte dell'Unione, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, può richiedere lo scioglimento.

2. Entro 10 giorni dalla esecutività della delibera consiliare che concorre a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, la giunta dell'Unione nomina un commissario liquidatore il quale, nei 60 giorni successivi, dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune. La giunta dell'Unione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.

Art. 6

Adesione di nuovi comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi comuni, deliberata dai consigli comunali comunali di questi ultimi, è subordinata alla accettazione e conseguente espressa modifica del presente statuto approvata dal consiglio dell'Unione.

2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare, da notificare al presidente dell'Unione e agli altri comuni entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente recedente. Nei confronti dell'ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. Il consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal comune recedente debba essere riassegnato al comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.

Titolo II

Competenze

Art. 7

Funzioni

1. I comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

2. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione al momento dell'approvazione del presente statuto è indicato nell'allegato A della deliberazione di approvazione del presente atto.

3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai consigli comunali interessati.

4. A seguito del trasferimento delle competenze,

l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi accertamento e riscossione.

Art. 8

Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui all'art. 7, comma 2, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei consigli comunali dei comuni aderenti e subito dopo del consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- e) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- f) le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

2. Il conferimento delle funzioni e servizi di cui all'art. 7, comma 3, si perfeziona con l'approvazione da parte dei consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e del consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza, di una convenzione contenente gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali.

4. L'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

5. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai consigli comunali interessati a maggioranza assoluta entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 9

Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
 - mediante affidamento a terzi;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
 - mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del testo unico degli enti locali in quanto applicabile in Sicilia, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre

Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 10

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano esecutivo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i comuni che hanno stipulato la convenzione.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11

Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: il presidente della giunta, il consiglio dell'Unione e la giunta dell'Unione.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolati dalla legge e dalle norme del presente statuto.

4. La rappresentanza degli organi collegiali limitata al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

5. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

6. L'Unione assicura e garantisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto della normativa vigente in materia di promozione del riequilibrio delle rappresentanze di genere.

Art. 12

Il presidente della giunta

1. Il presidente dell'Unione è eletto dalla giunta dell'Unione tra i sindaci dei comuni aderenti, assicurando, di

norma, la rotazione tra questi ultimi. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di ulteriore parità verrà eletto il più anziano di età.

3. Il presidente dell'Unione dura in carica due anni.

4. Ogni causa di cessazione della carica di sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di presidente della giunta dell'Unione. Le dimissioni dalla carica di presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere.

Art. 13

Competenze del presidente della giunta

1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta dell'Unione, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della giunta dell'Unione, garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti. Svolge, altresì, le altre funzioni compatibili con la natura dell'Unione, che la legislazione regionale e nazionale, quest'ultima in quanto applicabile, attribuiscono al sindaco.

2. Il presidente può affidare ai singoli componenti della giunta dell'Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. Il presidente ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti della giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il presidente presenta annualmente una relazione dell'attività amministrativa svolta sottoponendola al consiglio all'Unione che ne trae le proprie valutazioni.

5. Il presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.

6. Sono attribuite al presidente tutte le funzioni attribuite al sindaco di cui alla legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'incarico di presidente viene svolto a titolo gratuito, senza corresponsione di alcuna indennità di carica.

Art. 14

Vicepresidente

1. Il vicepresidente è nominato dal presidente e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

3. Al vicepresidente non è riconosciuta alcuna indennità di carica.

Art. 15

La giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dai sindaci *pro tempore* dei comuni associati che entrano in carica all'atto della proclamazione e la conservano per tutta la durata del loro mandato.

2. Ogni causa di cessazione della carica di sindaco

comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di componente della giunta dell'Unione. I sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della giunta dell'Unione.

3. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario è componente di diritto dell'Unione; nel caso in specie il commissario non potrà ricoprire la carica di presidente, tranne nel caso in cui i comuni aderenti siano tutti commissariati.

4. Ai componenti della giunta dell'Unione non è riconosciuta alcuna indennità di carica.

Art. 16

Competenze della giunta dell'Unione

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. In particolare, esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica, altresì, la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva atti d'indirizzo e di orientamento sull'attuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici dell'ente;

b) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di programmazione e pianificazione esecutiva nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo di propria competenza;

c) fissa le aliquote, le tariffe e relative variazioni, e dispone la misura di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, in relazione ai servizi ed alle funzioni trasferiti;

d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e le sue modifiche;

e) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari ed autorizza il presidente a stare in giudizio come attore o convenuto, provvedendo nel contempo alla nomina del legale dell'ente;

f) adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni, locazioni, permuta immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;

g) approva il Piano esecutivo di gestione.

4. Rientra nelle competenze della giunta l'adozione di tutti quegli atti riservati dalla legislazione vigente alla giunta comunale.

5. La giunta dell'Unione ha facoltà di sottoporre al consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

Art. 17

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

3. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 18

Il consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;

c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;

d) convenzioni con i comuni e con altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione dei comuni a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Unione di comuni presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da statuti e regolamenti degli enti interessati.

Art. 19

Composizione del consiglio, durata e rinnovo

1. Il consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri per ciascuno dei comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, ripartiti secondo il seguente schema:

COMUNE	N. componenti di maggioranza	N. componenti di minoranza
Giardini Naxos	3	2
Letojanni	2	1
Castelmola	2	1
Gallodoro	2	1
Mongiuffi Melia	2	1
TOTALE	11	6

2. Il consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni che costituiscono l'Unione.

3. I componenti il consiglio dell'Unione, rappresentanti i comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

4. Il consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei comuni che costituiscono l'Unione. Dal ricevimento di tali attestazione decorrono i termini per la convocazione della prima seduta del rinnovato consiglio.

5. La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla comunicazione dall'avvenuto rinnovo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei consigli comunali.

6. In prima seduta si provvede alla convalida dell'elezione dei propri componenti, alla nomina del presidente del consiglio dell'Unione.

Art. 20

Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei consiglieri

1. I consigli comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione con il sistema del voto limitato in rappresentanza delle minoranze. In caso di parità di voto verrà eletto il consigliere di minoranza che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di ulteriore parità prevarrà il consigliere più anziano.

2. I consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza. I comuni aderenti dovranno trasmettere al segretario generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei comuni stessi.

3. In caso di nuove adesioni, i consigli comunali dei comuni aderenti dovranno provvedere all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dall'adesione.

4. In caso di mancata elezione dei propri rappresentanti da parte dei comuni entro i termini di cui sopra, in

via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età, il presidente dell'Unione è tenuto a segnalare il caso all'Assessorato regionale delle autonomie locali.

5. Allo scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo consiglio comunale o da parte del commissario nel caso di gestione commissariale.

6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale - che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al consiglio della Unione - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.

7. I nuovi componenti entrano a far parte del consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

8. Le dimissioni da consigliere della Unione sono comunicate per iscritto al sindaco del comune di appartenenza e al consiglio dell'Unione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

9. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del consiglio dell'Unione, il consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 21

Sedute e convocazioni

1. Il consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

2. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di 2/5 dei consiglieri assegnati.

3. Il consiglio è convocato:

a) su iniziativa del presidente del consiglio dell'Unione;
b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;

c) su richiesta del presidente della giunta dell'Unione.
4. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente del consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

5. Il presidente del consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.

6. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

7. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione.

8. Il consiglio è validamente convocato con avviso unico, trasmesso a ciascun comune ed a ciascun soggetto interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

a) a mezzo messo notificatore dei comuni di appartenenza;
b) posta elettronica e telefax con conferma di ricezione;
c) telegramma;
d) raccomandata con avviso di ricevimento;
e) pec.

9. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei comuni entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria dell'Unione.

Art. 22

Presidenza del consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione nella sua prima seduta elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente del consiglio dell'Unione. L'elezione del presidente dell'Unione avviene con votazione a scrutinio segreto e, in prima votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati dell'Unione. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei consiglieri assegnati. Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.

2. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica due anni. Il presidente prima della scadenza ha l'obbligo di convocare il consiglio per l'elezione del presidente e del vicepresidente.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente o del vicepresidente, il consiglio è presieduto dal componente più anziano di età.

Art. 23

Competenze del consiglio dell'Unione

1. Rientra nelle competenze del consiglio dell'Unione l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente statuto nonché di quelli riservati dalla legislazione regionale e nazionale, quest'ultima in quanto applicabile, al consiglio comunale.

Art. 24

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

3. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di estrarne copia, anche preparatori; di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ai consiglieri dell'Unione non spetta alcuna indennità o gettone di presenza per lo svolgimento della carica ricoperta.

Art. 25

Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. I membri del consiglio dell'Unione decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti secondo le procedure di cui ai successivi commi.

4. Il presidente del consiglio comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il consiglio dell'Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. A cura del presidente del consiglio, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al sindaco del comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

7. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella seduta successiva all'avvenuta vacanza da tenersi entro 30 giorni, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Art. 26

Regolamento per il funzionamento del consiglio

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente sta-

tuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 27

Status degli amministratori

1. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 si applica agli amministratori dell'Unione il regime delle aspettative e dei permessi degli amministratori degli enti locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si fa riferimento alla fascia di popolazione corrispondente.

Art. 28

Incompatibilità a consigliere dell'Unione

1. Nella sua prima seduta di insediamento, il consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Il consigliere eletto a ricoprire la carica di consigliere della Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di consigliere, deve essere convalidato dal consiglio.

3. Si applicano ai consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori locali dei comuni.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 29

Principi

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione dei comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura, inoltre, la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

2. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Detto regolamento è approvato dalla giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio.

Art. 31

Il personale

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.

2. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.

4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.

5. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

8. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

Art. 32

Segretario dell'Unione

1. Il presidente nomina il segretario dell'Unione, scegliendolo fra i segretari comunali in servizio in uno dei comuni associati e iscritti nella fascia professionale corrispondente alla popolazione complessiva dell'ente.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente. Il segretario cessa automaticamente con la cessazione del mandato del presidente, continuando ad esercitare le funzioni, sino alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e del personale incaricato di espletare le funzioni dirigenziali e ne coordina l'attività;

Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente.

4. Può altresì essere prevista la figura di un vicesegretario nominato tra i dirigenti o funzionari dei comuni o dell'Unione.

Art. 33

Deliberazioni - determinazioni- ordinanze

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione per un periodo di giorni 15.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.

3. Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.

Art. 34

Collaborazione fra enti

1. L'Unione ricerca, con le amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei venti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

4. L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

Art. 35

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità.

2. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 7 del presente statuto.

3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36

Pubblicità degli atti e diritto di informazione

1. L'Unione riconosce, come presupposto fondamentale di una matura partecipazione democratica, l'adeguata

informazione sugli atti e sui progetti dell'ente, volta al coinvolgimento reale dei cittadini dell'Unione nei processi decisionali.

2. Gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

3. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio *on-line* dell'Unione.

4. L'Unione riconosce ai soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti in procedimenti amministrativi la facoltà di intervenire nei modi previsti da specifico regolamento.

Art. 37

Consultazione

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, può promuovere l'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, ne tiene conto in sede di deliberazione.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'Amministrazione provinciale o regionale, enti, organizzazioni sindacali, e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 38

Diritto di accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti ed eventuale estrazione di copia di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato.

Art. 39

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

1. L'Unione riconosce la partecipazione dei cittadini singoli o associati come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi, al fine assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'ente.

Art. 40

Referendum consultivo

1. In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

a) dal consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri;

b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei paesi membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza dei consiglieri;

c) dal 10% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purchè in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto, che deve esprimere mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una

proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e/o la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze e ai tributi dell'Unione.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% più uno degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

8. Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 41

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito della finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3. La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) contributi erogati dallo Stato;
- b) contributi erogati dalla Regione;
- c) contributi erogati dall'amministrazione provinciale o enti subentranti;
- d) trasferimenti operati dai comuni aderenti;
- e) tasse, diritti ed altri introiti scaturenti dall'erogazione dei servizi pubblici;
- f) risorse per investimenti;
- g) donazioni e lasciti di privati.

4. La compartecipazione dei comuni è stabilita per ogni funzione e servizio secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal consiglio dell'Unione.

Art. 42

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i comuni.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disci-

plinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 43

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 44

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal consiglio dell'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto applicabile in Sicilia.

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 45

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto ai sensi di legge, previa procedura ad evidenza pubblica, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 267/2000.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Atti regolamentari

1. Fin quando L'Unione non si dota di propri regolamenti si dovranno osservare le norme regolamentari del comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 47

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.

Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 48

Norme finali

1. Il presente statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio dei comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato alla Regione Sicilia ed al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i comuni aderenti.

Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal consiglio dell'Unione.

2. A seguito della entrata in vigore del presente statuto che sostituisce il precedente, restano in carica, fino alla relativa scadenza determinata ai sensi della presente disciplina statutaria, i componenti degli organi di governo (presidente, direttivo e assemblea dell'Unione) nominati e/o eletti in base al precedente statuto, che assumono rispettivamente le corrispondenti cariche di presidente, componenti della giunta e consiglieri dell'Unione.

Allegato A

ELENCO DELLE FUNZIONI E/O
SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE

- 1) Servizio di contrasto al fenomeno del randagismo e realizzazione canile
- 2) Promozione turistica
- 3) Protezione civile
- 4) Formazione professionale.

(2016.46.2803)014